

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 13
Adunanza 23 marzo 2004

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio della
Provincia il **21 APR. 2004**
Compresa nell'elenco trasmesso ai Capigruppo
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine,
ai sensi dell'art. 134, Co. 3, D. Lgs. 18/08/2000, n° 267

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BARBANIA - VARIANTE PARZIALE N.
2 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI

Protocollo: 334 - 81249/2004

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Funzionario Amministrativo
(Maria Grazia Bellera)

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA e GIOVANNI OLIVA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Barbania risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 85-20307 del 19/04/1988 e successivamente modificato con Variante n. 1, approvata con D.G.R. 3-08414 del 17/02/2003;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 4 del 6/02/2004, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. ai sensi del settimo dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 13/02/2004 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Barbania che risultano essere:

- popolazione: 1.181 abitanti nel 1971, 1.226 abitanti nel 1981, 1.391 abitanti nel 1991 e 1.479 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico in costante crescita;

- superficie territoriale di 1281 ettari dei quali 392 di pianura ed i restanti 889 di collina (70% del territorio comunale). Inoltre 922 ettari hanno pendenze inferiori ai 5° (72% del territorio comunale), 302 hanno pendenze comprese tra i 5° e i 20° e 56 hanno pendenze superiori ai 20°. Per quanto riguarda la Capacità d'uso del suolo si evidenzia che 183 ettari sono in "Classe II"; 378 ettari sono interessati da "Aree boscate";
- risulta compreso nel Circondario di "Torino", Sub-ambito di "Lanzo-Ciriè", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nel *Sistema di diffusione urbana del ciriacese* individuato dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero e artigianale del P.T.C. è compreso tra gli ambiti di valorizzazione produttiva del "Bacino di Corio";
- fa parte del "Patto Territoriale della Stura" (insieme ad altri 32 Comuni, a 2 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel novembre 1999 dal Comune di Ciriè;
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal P.T.C. come "Centro Storico di Interesse Provinciale";
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 23, n. 34, n. 228 e n. 244;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Malone il cui tratto è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detto corso d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Viana e Rio Fandaglia;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 110 ettari di "Aree Inondabili" con tempi di ritorno compresi tra i 25 e 50 anni;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 4/2004 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati ad effettuare alcuni affinamenti al P.R.G.C. recentemente approvato dalla Regione, per una migliore gestione del Piano stesso e per adeguare, alcuni interventi alle previsioni dello studio geologico;

rilevato che il Comune di Barbaria, con la deliberazione testè citata, propone, nello specifico, le seguenti modifiche cartografiche e normative al Piano Regolatore Generale Comunale vigente:

- eliminazione di una tipologia di intervento, che impedisce il recupero di un immobile ad uso residenziale;
- in frazione Vignali, lo spostamento di un'area residenziale di completamento "C25", mantenendo le stesse caratteristiche, al fine di non creare vincoli alla proprietà dell'attività agricola, coerente all'attuale zona "C25";
- ampliamento di mq 4.400, dell'area produttiva "IPe2", in adiacenza al sito esistente, nel rispetto dei parametri, previsti per le Varianti parziali, dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77;

- l'area per impianti produttivi esistenti confermati "Ipe4" è stata ripermetrata, al fine del migliore utilizzo del parcheggio, che diventa così adiacente al complesso produttivo;
- l'individuazione di alcune porzioni di territorio, già edificati come "nuclei rurali", al fine di consentire adeguamenti funzionali una-tantum agli edifici compresi in tali zone, senza incremento di capacità insediativa;
- l'individuazione in aree agricole proprie, (frazione Zaccaria e area "Rnf4") di due interventi, al fine di consentire ampliamenti una-tantum a case sparse, non di proprietà di agricoltori e/o imprenditori agricoli;
- lo stralcio dell'area per insediamenti ricettivi "IR", in quanto mai attuata ed inserita in classe III di rischio idrogeologico;
- il reperimento di un'area per finalità amatoriali "AA", da destinare all'esercizio del motocross. L'area è normata dall'art. 23 delle N.d.A. del P.R.G.C., non è prevista la possibilità di edificare o di alterare il piano di campagna naturale;
- la riduzione della fascia di rispetto della S.P. n. 34 da m 30 a m 20, in coerenza con quanto previsto dal D.M. del 05/11/2001;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 18/03/2004, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

Il Funzionario Amministrativo
(Mariagrazia Bellera)

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Barbania, adottato con deliberazione C.C. n. 04 del 06/02/2004:

a) con riferimento all'intervento di traslazione dell'area residenziale di completamento "C25", si rileva che a seguito di tale modificazione, l'area risulta non più contigua a zone urbanizzate e/o di nuovo impianto. Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale a verificare attentamente quanto proposto, ricordando che le localizzazioni (o rilocalizzazioni) di aree destinate alla residenza, a servizi ed ad attività economiche, devono essere previste (cfr. art. 17, L.R. n. 56/77) "... su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente ...".

Tale orientamento è peraltro confermato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET, la quale precisa: "Con le Varianti Parziali possono essere rilocalizzate pari quantità (di edificabilità e/o di superficie) di aree edificabili a medesima destinazione d'uso (residenziali, produttive, per servizi, ecc.) semprechè tali modifiche non producano gli effetti di cui alla lettera a) del 4° comma. Le rilocalizzazioni devono essere realizzate su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore, secondo le disposizioni previste dalla lettera f) del 4° comma e dal 7° comma: in caso contrario, la modifica sarebbe strutturale in quanto inciderebbe sostanzialmente sul disegno di Piano". A tale proposito, val la pena di sottolineare che la citata Legge Regionale e la sua Circolare esplicativa n. 12/PET fanno riferimento ad una contiguità con aree già urbanizzate o la cui urbanizzazione è già prevista dal Piano e non ad una contiguità con urbanizzazioni (una strada o una linea elettrica o ancora una condotta fognaria). Quest'ultima interpretazione non appare sostenibile in quanto configura una condizione che renderebbe idoneo, ad ospitare le rilocalizzazioni (o le nuove previsioni), gran parte del territorio comunale della maggior parte dei Comuni, quasi annullando, la sua caratteristica di requisito limitativo per le varianti parziali, voluta dalla legge;

b) alla Variante, che propone anche traslazioni di aree residenziali ed un ampliamento di una zona produttiva, non risultano allegati studi ed approfondimenti di carattere geologico. Si ricorda che tali elaborati sono espressamente previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. n. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota tecnica esplicativa), che dispongono quanto segue:

- l'art. 14 della L.R. 56/77, al punto 2 del 1° comma, prevede che tra gli allegati del P.R.G.C. siano presenti, tra gli altri: "le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche del territorio" e "la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza";
- la Circolare P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE, recante indirizzi sulle procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici, alla Sezione II, relativa alle varianti al PRG prevede che "A seconda delle tematiche oggetto della variante (...) dovranno essere aggiornati e integrati i relativi allegati tecnici del PRG";
- la Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP, dettante specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici, al paragrafo 6, relativo alle varianti al PRG, dispone che "... le indagini andranno sviluppate in modo del tutto analogo a quello descritto (per i Piani Regolatori, ndr), ma estese solo ad un intorno geomorfologicamente

significativo alle aree in esame". La Nota Tecnica Esplicativa alla Circ. 7/LAP, al punto 1.3.1, ancor più esplicitamente, riporta che "... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77";

- c) si rileva, anche in considerazione dell'intervento di individuazione dell'area "AA" destinata all'esercizio del motocross, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. - per consentire ai Comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che " .. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. " (c.3 art. 5) e che " ... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c.4 art.5). Si ritiene, inoltre necessario che l'Amministrazione comunale, verifichi che sul Parco della Vauda, non ricadano turbative acustiche, che superino i limiti prescritti dalla vigente normativa in materia;

Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Barbania, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in ulteriori possibili profili di illegittimità;

2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Barbania la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso